

## **PROGETTO DI LEGGE**

### **INDICE**

Art. 1 Obiettivi e finalità

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Promozione della vendita di prodotti sfusi e alla spina

Art. 4 Funzioni della Regione

Art. 5 Agevolazione concedibile

Art. 6 Modalità erogazione fondi

Art. 7 Causa di revoca del contributo

Art. 8 Monitoraggio

Art. 9 Clausola valutativa

Art. 10 Disposizioni finanziarie

Art. 11 Entrata in vigore

#### **Art. 1 (Obiettivi e finalità)**

1. Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna promuove il consumo consapevole e responsabile e incentiva modalità di vendita e acquisto di prodotti alimentari e non alimentari finalizzate a ridurre la produzione di rifiuti da imballaggio primario e secondario.

2. In base ai principi del Nuovo Piano d’Azione per l’Economia Circolare (COM (2020)98 final), e nel rispetto della Legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 *“Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”*, della *“Strategia regionale per la riduzione dell’incidenza delle plastiche sull’ambiente”* del 2019 e il PRRB 2022-27, la Regione promuove un modello di produzione e consumo orientato alla prevenzione nella produzione dei rifiuti.

## **Art. 2** **(Definizioni)**

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) *“prodotti sfusi”*: i prodotti alimentari e non alimentari offerti in vendita al consumatore non preimballati o imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore;
- b) *“prodotti alla spina”*: i prodotti liquidi sfusi attinti direttamente dai grossi recipienti che li contengono;
- c) *“prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero”*: i prodotti di cui alla lettera a) dell’articolo 2 della legge 17 maggio 2022, n. 61 (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta);
- d) *“prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta”*: i prodotti di cui alla lettera b) dell’articolo 2 della legge 17 maggio 2022, n. 61);
- e) *“Esercizio di vicinato”*: esercizio commerciale in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore finale, con una superficie di vendita non superiore a 150 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei Comuni con oltre 10.000 abitanti;
- f) *“Media struttura di vendita al dettaglio”*: esercizio commerciale in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore finale con una superficie di vendita compresa tra i 151 ed i 1500 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e tra i 251 ed i 2500 mq nei Comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti;
- g) *“Grande struttura di vendita al dettaglio”*: esercizio commerciale in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore finale con una superficie di vendita superiore ai 1500 mq nei comuni con 10.000 abitanti ed ai 2500 mq nei Comuni con oltre 10.000 abitanti.
- h) *“Green corner”*: spazio dedicato alla vendita di prodotti sfusi e alla spina in esercizi commerciali già esistenti.

## **Art. 3** **(Promozione della vendita di prodotti sfusi e alla spina)**

1. La Regione, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità di cui all’articolo 1 e di quanto stabilito dall’articolo 7 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 *“Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”* convertito dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 141, promuove:

- a) la vendita di prodotti sfusi e alla spina, in particolare i prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e da filiera corta, all’interno degli esercizi commerciali di cui alle lettere d) e f) dell’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 *“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, in spazi dedicati (*“green corner”*) dotati di appositi contenitori e distributori;
- b) l’apertura di nuovi esercizi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi e alla spina in particolare i prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e da filiera corta a chilometro zero.

2. La vendita di cui al comma 1 deve rispettare la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di etichettatura.

#### **Art. 4 (Funzioni della Regione)**

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 la Regione incentiva con appositi contributi regionali, tramite un bando annuale rivolto agli esercenti, la realizzazione di spazi dedicati alla vendita di prodotti sfusi e alla spina in esercizi commerciali già esistenti ("*green corner*") o l'apertura di punti vendita che prevedono esclusivamente la vendita di prodotti sfusi e alla spina, in particolare prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e da filiera corta.

2. La Regione pubblica online sul sito istituzionale i green corner e i punti vendita di prodotti sfusi e alla spina presenti sul territorio regionale.

3. La Regione promuove iniziative sia di informazione e sensibilizzazione sui vantaggi ambientali ed economici della vendita di prodotti sfusi e alla spina, sia di divulgazione dei green corner e dei punti vendita di prodotti sfusi e alla spina presenti sul territorio regionale.

#### **Art 5 Agevolazione concedibile**

1. Il contributo di cui all'articolo 4 concorre all'ammontare della spesa, da documentare, sostenuta nell'anno di riferimento indicato nel bando per un importo massimo di euro 5.000,00 per ciascun esercente (come definito alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3) o per l'apertura di nuovo esercizio destinato esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi o alla spina.

2. Il contributo è corrisposto, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti, secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili e sino ad esaurimento delle risorse destinate dal bando.

3. Sono considerate ammissibili le spese sostenute per:

- a. adeguamento dei locali (quali la progettazione e la realizzazione del punto vendita dello spazio dedicato);
- b. acquisto di attrezzature funzionali alla vendita di prodotti sfusi, compreso l'arredamento o allestimento del punto vendita o dello spazio dedicato;
- c. iniziative di informazione, comunicazione e pubblicizzazione dell'iniziativa.

4. Il contributo è concesso se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a) le spese di cui al comma 3 sono state sostenute nell'anno di riferimento indicato nel bando. Per la documentazione delle spese sostenute, l'effettività e l'attinenza si richiamano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3 del D.M. 22 settembre 2021 "*Misure per l'incentivazione della vendita di prodotti sfusi e alla spina*";

b) sono rispettate le condizioni e i limiti del Regolamento 18 dicembre 2013, n. 1407 *“Regolamento della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”*”;

c) i *green corner* allestiti in esercizio di cui alla lettera a), del comma 1 dell’art.3, devono presentare le seguenti caratteristiche:

- superficie  $\geq$  al 15% della superficie commerciale totale in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore per esercizi di vicinato;
- superficie  $\geq$  al 20% della superficie commerciale totale in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore per esercizi di media struttura di vendita al dettaglio;
- superficie  $\geq$  al 30% della superficie commerciale totale in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore per esercizi di Grande struttura di vendita al dettaglio;

d) i contenitori offerti dall’esercente devono essere riutilizzabili e rispettare la normativa vigente relativa ai materiali a contatto con alimenti. Al consumatore è consentito di utilizzare contenitori propri alle condizioni di cui al comma 1 bis dell’art. 7 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111.

5. L’attività di vendita di cui all’articolo 3 comma 1 deve essere mantenuta attiva per un periodo minimo di tre anni dalla concessione del contributo, pena la decadenza del medesimo.

6. Il contributo economico è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale o europea.

#### **Art. 6 (Modalità erogazione fondi)**

1. Con deliberazione della Giunta regionale è definita la procedura per il riconoscimento del contributo, i contenuti della domanda, le disposizioni per la verifica dello svolgimento dell’attività di vendita per un periodo minimo di tre anni dalla concessione del contributo, i casi di revoca dello stesso, nonché quanto necessario ai fini del monitoraggio delle azioni di cui all’articolo 8.

#### **Art.7 (Causa di decadenza del contributo)**

1. E’ pronunciata la decadenza del contributo:

- a) nel caso in cui venga accertata, anche dopo la concessione del contributo, l’insussistenza dei requisiti;
- b) in caso di svolgimento dell’attività di vendita per un periodo inferiore ai tre anni dalla concessione del contributo.

2. La Regione può disporre apposita attività di controllo e le verifiche necessarie sugli interventi finanziati.

**Art.8**  
**(Monitoraggio)**

1. Ai fini del mantenimento del contributo, i beneficiari presentano, entro il 31 gennaio di ogni anno e per i successivi tre anni dalla concessione del contributo, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*, contenente i seguenti dati:

- a) quantitativi (in kg/l) e tipologia dei prodotti sfusi e alla spina venduti;
- b) quantitativi dei contenitori riutilizzabili forniti al consumatore;
- c) una stima di riduzione degli imballaggi primari e secondari derivanti dalla vendita dei prodotti sfusi e alla spina.

**Art. 9**  
**(Clausola valutativa)**

1. L'Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza biennale dalla pubblicazione del primo bando, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:

- a) l'ammontare delle risorse stanziare ed erogate;
- b) l'elenco dei soggetti, suddivisi per provincia, che hanno beneficiato dei contributi regionali;
- c) il monitoraggio della distribuzione dei punti vendita sul territorio regionale e l'indicazione delle tipologie dei prodotti sfusi e alla spina commercializzati;
- d) le eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione della legge.

**Art. 10**  
**(Disposizioni finanziarie)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 100.000,00 per l'esercizio 2024 e di euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, la Regione fa fronte mediante fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti, "Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.

2. Per gli esercizi successivi al 2026, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge possono concorrere altresì le risorse dei Fondi strutturali europei assegnati alla Regione Emilia-Romagna.

**Art. 11**  
**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.